



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA CAMPANELLO snc - 81030 TEVEROLA (CE)

Codice Meccanografico: CEIC87300R - Distretto Scolastico n. 15

Codice fiscale 90033260614 - sito web: www.icteverola.edu.it



Prot. (vedi segnaturo)

Ai genitori, alle studentesse e agli studenti

Al personale docente e ATA

Al Dsga

All'ufficio personale

Al Sito web

OGGETTO: Rientro a scuola dopo malattia: attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche, e sugli scenari possibili, comprese quelle in oggetto, in ottemperanza al Rapporto ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020

PREMESSA

in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un'autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).

1) **ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19**

- ✓ ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, **POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO (Allegato 1)**:

Sarà sufficiente un'attestazione della ASL di guarigione e di interruzione della quarantena, a seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

- ✓ ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, **NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I**:

Il Pediatra di Famiglia rilascia l'attestazione sulla base dell'esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (**Allegato 2**), senza visitare l'assistito.

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19.

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la riammissione in collettività.

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19

Il certificato (**Allegato 3**) deve essere richiesto:

- A.** dopo il terzo giorno di assenza nei servizi educativi e nella scuola dell'infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);
- B.** dopo il quinto giorno di assenza nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).

ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID

SCENARI POSSIBILI:

(aggiornati secondo la circolare Ministero della Salute prot. n. 0030847-24/09/2020-DGPRES-DGPRES-P)

Le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un "caso sospetto", anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

1. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
2. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
3. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
4. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il PLS/MMG, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si fa presente che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Di seguito si riportano le indicazioni del Ministero della Salute, alle quale si invita di attenersi scrupolosamente.

• **Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

• **Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

- **Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

- **Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia**

- 1) In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".
- 2) In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

In allegato la modulistica per i vari scenari possibili:

- ✓ **Allegato 1**
- ✓ **Allegato 2**
- ✓ **Allegato 3**
- ✓ **Allegato 4:** Certificato alunni fragili
- ✓ **Allegato 5:** Autodichiarazioni dei genitori per rientro dopo malattia inferiore a 4/6 giorni
- ✓ **Allegato 6:** Autodichiarazioni dei genitori per rientro dopo assenza per motivi non di salute

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Adele Caputo

*Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*